

**ADEMPIMENTI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI
ATTIVABILI NELL'AMBITO DEL PACCHETTO
GIOVANI**

Sommario

INTERVENTO SRD01 - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”	4
1. Criteri di ammissibilità all’aiuto	4
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	4
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i>	4
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	4
2. Tipologie di investimento	6
3. Spese ammissibili e non ammissibili	13
3.1. <i>Spese ammissibili</i>	13
3.2. <i>Spese non ammissibili</i>	14
4. Criteri di selezione	15
5. Importi e aliquote di sostegno	20
6. Dotazione finanziaria	21
INTERVENTO SRD02 - “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”	22
1. Criteri di ammissibilità all’aiuto	22
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	22
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i>	22
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	22
2. Tipologie di investimento	23
3. Spese ammissibili e non ammissibili	27
3.1. <i>Spese ammissibili</i>	27
3.2. <i>Spese non ammissibili</i>	27
4. Criteri di selezione	28
5. Importi e aliquote di sostegno	31
6. Dotazione finanziaria	32
INTERVENTO SRD 03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Azione a) agriturismo.	32
1. Criteri di ammissibilità all’aiuto	32
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	32
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i>	33
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	33
2. Tipologie di investimento	33
3. Spese ammissibili e non ammissibili	35
3.1. <i>Spese ammissibili</i>	35

3.2.	<i>Spese non ammissibili</i>	35
4.	Criteri di selezione	36
5.	Importi e aliquote di sostegno	40
6.	Dotazione finanziaria	41

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche

1.	Criteri di ammissibilità all’aiuto	41
1.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	41
1.2.	<i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i>	41
1.3.	<i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	41
2.	Tipologie di investimento	42
3.	Spese ammissibili e non ammissibili	44
3.1.	<i>Spese ammissibili</i>	44
3.2.	<i>Spese non ammissibili</i>	44
4.	Criteri di selezione	45
5.	Importi e aliquote di sostegno	47
6.	Dotazione finanziaria	48

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale

1.	Criteri di ammissibilità all’aiuto	49
1.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	49
1.2.	<i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i>	49
1.3.	<i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	49
2.	Tipologie di investimento	50
3.	Spese ammissibili e non ammissibili	51
3.1.	<i>Spese ammissibili</i>	51
3.2.	<i>Spese non ammissibili</i>	51
4.	Criteri di selezione	52
5.	Importi e aliquote di sostegno	55
6.	Dotazione finanziaria	55

INTERVENTO SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - Azione d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

1.	Criteri di ammissibilità all’aiuto	56
----	---	----

1.1.	<i>1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti.....</i>	56
1.2.	<i>1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa.....</i>	56
1.3.	<i>1.3. Criteri di ammissibilità del progetto.....</i>	56
2.	2. Tipologie di investimento.....	57
3.	3. Spese ammissibili e non ammissibili.....	58
3.1.	<i>3.1. Spese ammissibili.....</i>	58
3.2.	<i>3.2. Spese non ammissibili.....</i>	59
4.	4. Criteri di selezione.....	59
5.	5. Importi e aliquote di sostegno.....	62
6.	6. Dotazione finanziaria.....	62

INTERVENTO SRD01 - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a **0,15** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1.;
2. perseguire una o più delle seguenti finalità specifiche:
 - A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che

possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;

- B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
 - C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
 - D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
 - E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.
 - 1. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
 - 3. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;
 - 4. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
 - 5. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I);
 - 6. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:
- ORTOFRUTTA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP

relativamente al nominativo del Socio, il CUAA e le fatture oggetto di contributo presentate a valere di detto intervento settoriale.;

- OLIVA: per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
 - i. FASE AGRICOLA: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.
 - ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale.
- Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del settore viticolo viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento;
- nuovi impianti vigneti. La ristrutturazione e la conversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 verranno sostenute con l'intervento settoriale e non potranno essere ammissibili con gli interventi del CSR. I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi degli articoli 63 e 64 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) così come modificati dal reg. 2117/2021, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM.
- APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

2. Tipologie di investimento

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti la spesa massima ammissibile non può superare il valore maggiore tra **15** volte la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) iniziale e 10 volte la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) finale. Tale spesa massima è intesa comprensiva anche dell'investimento previsto con l'intervento SRD02.

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. Fabbricati strumentali all'attività agricola: sono consentiti lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
- miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

I fabbricati destinati alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli potranno essere finanziati soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) siano realizzati in stretta connessione con nuovi impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione previsti dal progetto di investimento aziendale;
- b) gli investimenti consistano in un adeguamento strutturale di un immobile strettamente connesso con impianti già esistenti e funzionanti.

Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 ss.mm. anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume.

Sono consentiti interventi di nuova edificazione anche al di fuori della zona agricola "E" solo se l'area è riconosciuta per finalità agricole da parte dell'organo competente o nel caso di interventi di ristrutturazione e di recupero di immobili senza aumento di volumetria in tutte le zone previste dallo strumento urbanistico.

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali:

- Stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture;
- locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento;
- fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti;
- locali per la preparazione degli alimenti;
- concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni, diverse da quelle finanziabili con l'intervento SRD02.

1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali:

- costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili. Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel).

È esclusa dal finanziamento la copertura fotovoltaica di serre che rappresenta oltre il 20% della superficie di sedime.

1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola:

- ricoveri per macchine e attrezzature agricole;
- silos, serbatoi idrici;
- depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fitofarmaci;

1.4. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:
 - nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, inoltre, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il **50%** del totale prodotto lavorato;
 - al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;
 - riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE.),
 - abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.
- I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di **mq 70**.

2. Macchine e attrezzature nuove tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;
- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;
- riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
- miglioramento delle qualità delle produzioni;
- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Le trattrici e le macchine semoventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA.

In particolare si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha valutata secondo la seguente metodologia:

- a tutte le aziende sono attribuiti 150 KW forfettari, come dotazione base, che coprono totalmente i primi 10 Ha di SAU aziendale;
- per ogni eventuale ettaro di SAU, oltre i primi 10, si sommano ai KW di cui al punto precedente, ulteriori 10 KW per Ha di SAU.

Ai fini del calcolo sopra indicato, non vengono computate:

- le trattrici e le macchine semoventi con oltre 10 anni di età e quelle oggetto di contratto di noleggio come risultante dall'elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA);
- furgoni ed autocarri, motopompe;
- macchine semoventi normalmente non circolanti su strada, quali carri unifeed-trapiantatrici.
- Le trattrici e le macchine semoventi detenute in comodato d'uso, solo nel caso in cui esse vengano sostituite con analoga macchina prevista nel piano degli investimenti.

Ai fini di quanto sopra riportato la potenza delle trattrici e delle macchine semoventi richieste in domanda sarà valutata in base ai KW di potenza massima indicata nelle schede di costo semplificato e la stessa verrà controllata con i dati ufficiali riportati nella carta di circolazione al momento della richiesta di pagamento.

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all'attività produttiva aziendale, avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere.

Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari.

3. Apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove, compreso il relativo software gestionale, e/o direttamente connesso alle attività aziendali.

4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana.
Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);

5. Opere di miglioramento fondiario:

- impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali;
- impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto;
- capannine agro-meteorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed);
- opere di viabilità ed elettrificazione aziendale;
- opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, livellamento e risanamento dei movimenti franosi;
- recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza;

- Recinzioni mobili e sistemi di contenimento anche tramite cattura, per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici,
- nuovi impianti di irrigazione che comportino una estensione delle superfici irrigate alle condizioni sotto indicate;
- creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana di capacità inferiore a mc 250.000, alle condizioni sotto indicate

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; se del caso, tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente

6. Impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia derivante da fonte rinnovabile destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della

installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 600 Kwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
- impianti per la produzione di energia eolica;
- impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
- impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
- impianti per la produzione di energia da fonte solare;
- impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt.

Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. Per fabbisogno aziendale si intende l'energia elettrica (EE) e l'energia termica (ET) necessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. La EE e la ET necessaria ai processi produttivi viene calcolata prendendo il consumo medio degli ultimi 3 anni, incrementato dei maggiori consumi calcolati per il funzionamento dei nuovi investimenti richiesti con la presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Aziendale e dimostrato con apposita relazione tecnica. È consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda di nuova costituzione il fabbisogno energetico sarà calcolato in via preventiva all'interno della relazione tecnica in base agli investimenti proposti.

Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi potranno essere finanziati a condizione che siano integrati o semi integrati nei fabbricati aziendali. Non possono in nessun caso essere ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra. Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano richiesti i contributi specifici per il GSE.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

7. Acquisto terreni: è consentito entro il limite massimo del **10%** del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto del presente intervento, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e che presentano domanda di sostegno relativa al presente intervento nell'ambito del “pacchetto giovani”.

8. Contributi in natura: I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

8.1. contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;

8.2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

8.3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi. I valori sono al netto dell'utile di impresa.

8.4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili.

il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

9. Spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti:

Esse comprendono:

- a) onorario per la relazione tecnico economica;
- b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

10. Investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente SOLO qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori. In tal caso può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati;

- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni, fatto salvo l'acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% delle spese totali ammissibili del progetto a valere dell'intervento SRD01, effettuato da giovane agricoltore nell'ambito del pacchetto giovani;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto di piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistico, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo del bando relativo alle Opere di miglioramento fondiario;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;

- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, stagionali (tunnel);
- w) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	
A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati ¹	10%
A2. Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento	70%
C. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.	Punti
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,8
Investimenti realizzati in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

¹ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali si rinvia al bando

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.
3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	Punti
- Investimenti ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri investimenti	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

B: Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del CSR sono indicati nella seguente Tabella:

B: Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento: rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del CSR

Tipologia investimento (*)	Seminativi e foraggiere	Ortofrutta, portaseme e vitivinicolo	Olivicolo	Bovini e ovini da carne equini e apistico (*)	Suinicolo	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Floro - vivaismo	Descrizione investimenti
Investimenti per il ricovero animali e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge	-	-	-	4 (*)	4	4	4	-	Sono considerati prioritari: 1. Costruzione ed ampliamento di Stalle, porcilaie, ovili, arnie ed altre strutture esclusivamente destinate al ricovero degli animali; 2. Investimenti di miglioramento di strutture esistenti finalizzati al miglioramento del benessere animale:

									<ul style="list-style-type: none"> - conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera; - creazione di aree di riposo e paddock; - interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti previsti dalle norme sul benessere animale; - impianti di condizionamento; - sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati; - realizzazione di impianti di mungitura automatizzati sia fissi sia mobili (es sale e robot di mungitura, carri mungitura).
Investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrica ed energetica nel ciclo produttivo aziendale	-	3	-	3	4	4	3	3	<p>Interventi che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un aumento della prestazione energetica dell'immobile produttivo di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti l'involucro esterno, caldaie a condensazione, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; 2. l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione della granella, sistemi di condizionamento controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, ecc. 3. Investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, riconducibile ad esempio ad una delle seguenti tipologie: tecnica del floating con coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici per ottimizzare l'uso dell'acqua, ecc. (non vengono finanziati con questo intervento i miglioramenti di impianti irrigui esistenti)..
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili commisurata al fabbisogno aziendale, compresa la sostituzione di tetti con amianto	3	3	3	4 (*)	4	4	4	3	Investimenti strettamente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili rapportati alle esigenze aziendali (fotovoltaico e solare termico, compresa la sostituzione di copertura in amianto, eolico, idroelettrico e geotermico)
Investimenti per la lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali	2	3	2	4 (*)	4	4	4	2	Sono considerati prioritari gli investimenti per la lavorazione e trasformazione rapportati alle produzioni aziendali, le strutture di stoccaggio dimensionate in stretto rapporto con la capacità lavorativa degli impianti, nonché un punto vendita aziendale con dimensione strettamente funzionale agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali. Sono comprese per il settore florovivaistico anche

									le linee di invasettamento, ripicchettamento e le sale di germinazione.
Miglioramento fondiario con impianti arborei e vite compresi sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto	-	3	3	-	-	-	-	-	<p>Sono considerati prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1 2. Nuovi Impianti di frutteti con specie arboree compresi gli impianti di frutta a guscio (Noce, nocciolo, castagno, mandorlo); 3. nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013; 4. Investimenti di protezione antigrandine e/o antinsetto anche in frutteti e vigneti esistenti
Macchine per il trapianto, raccolta, potatura, cimatura ed agevolatrici (esclusi i trattori)	-	3	3	-	-	-	-	2	<p>Sono considerati prioritari:</p> <p>Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi e portaseme, quali: trapiantatrici, baulatrici e stenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi e portaseme. Solo per gli ortaggi attrezzature specifiche per la raccolta;</p> <p>Per gli oliveti, macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive, compresi i rulli avvolgi rete e per la potatura meccanica</p> <p>Per i vigneti, macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di potatura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura.</p>
Miglioramento pascoli ed Investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado	-	-	-	4	4	4	-	-	<p>Sono considerati prioritari gli investimenti funzionali all'allevamento brado e semibrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recinzioni fisse e mobili per le superfici a pascolo e prato pascolo; - Strutture mobili per il ricovero al pascolo degli animali quali capannine per i suini allevati allo stato brado ecc - impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque ad uso zootecnico; - Sistemi di cattura degli animali (corral) - Mangiatoie e contenitori per l'alimentazione al pascolo (fieno e mangimi concentrati)
Investimenti per la produzione ed utilizzo di mangimi aziendali e mezzi tecnici per la foraggicoltura (adeguati agli animali allevati)	-	-	-	4	4	4	4	-	<p>Investimenti per lo stoccaggio e la preparazione di alimenti aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali</p> <p>Sistemi automatizzati per la distribuzione degli alimenti e carro unifed.</p> <p>Mezzi tecnici, per la foraggicoltura strettamente dimensionati agli erbivori allevati in azienda</p>
Acquisto di attrezzature per la conservazione del suolo	2	2	1	-	-	-	-	-	<p>Sono considerate prioritarie le attrezzature per le seguenti tecniche di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semina sul sodo; - minima lavorazione che prevedono almeno 2 lavorazioni con un unico passaggio;

									<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle cover crops; - gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico (es. pirodiserbo, lavorazione interceppo, ecc...)
Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale,	2	3	2	-	-	-	-	3	<p>Sono considerate prioritarie le attrezzature per la migliore distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti dotate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di recupero del prodotto; - sistemi di blocco dell'erogazione in assenza di vegetazione - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva; - dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose di concime o dotati di sistemi di interrimento. - Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico sopra bancali (florovivaismo)
Investimenti per agricoltura di precisione	2	3	2	4	4	4	4	3	Sistemi di gestione satellitare automatici e semiautomatici delle operazioni colturali

(*) Sole priorità riguardanti anche il settore apistico

Il settore produttivo a cui attribuire l'investimento è stabilito sulla base della tipologia specifica dell'investimento stesso oppure, nel caso di investimenti a valenza trasversale, sulla base del settore produttivo prevalente in cui l'investimento può trovare utilizzo, calcolato con il metodo della produzione standard pre investimento.

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	70
Alta rilevanza	3	50
Media rilevanza	2	35
Bassa rilevanza	1	20
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 70 \times 0,2 \times 50 + 0,4 \times 35 + 0,1 \times 20 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 7 + 10 + 14 + 2 + 0 = 33,0 \text{ Punti}$$

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale e corrisponde al numero espresso in percentuale da inserire nella tabella generale "criteri di selezione e pesi". Quindi il punteggio massimo pari a 70 determina un punteggio percentuale in tale tabella pari a 70%.

C: Caratteristiche del soggetto richiedente: investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ² che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. 	1
- Altri richiedenti	0

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per il presente intervento non può superare € 250.000,00 (compreso il contributo erogabile con SRD02) per beneficiario.

In ogni caso è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 750.000,00 euro.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento		
	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali	Investimenti ai quali sono attribuite le priorità settoriali specifiche (criterio B)	Altri Investimenti

² Cfr. Definizioni bando SRE01

Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	40%	50%	40%
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	40%	60%	40%
Investimenti realizzati in progetti integrati/collettivi nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	40%	50%	40%
Altri agricoltori	40%	40%	30%

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

INTERVENTO SRD02 - “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”

1. Criteri di ammissibilità all’aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l’impresa o per il progetto determina l’inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.2. Criteri di ammissibilità dell’impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,15 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo del bando per i criteri C) e D);
2. perseguire le finalità di una o più azioni previste nell’ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti:
 - A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - C) Investimenti irrigui;
3. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
4. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento;
5. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l’acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all’ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;
6. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I);
7. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:
 - ORTOFRUTTA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l’unicità del

canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP relativamente al nominativo del Socio, il CUAA e le fatture oggetto di contributo a valere di detto intervento settoriale.

- OLIVA: per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
 - i. FASE AGRICOLA: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.
 - ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale
- Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del SETTORE VINICOLO viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento;
- APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. **miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui** esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata, alle condizioni di seguito indicate;
2. **creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria** di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana, alle condizioni di seguito indicate;

Per gli investimenti di cui al punto 2, gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

Criteria generali

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Per gli investimenti di cui alla lettera b), gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteria per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a).

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente:

Marche - Risparmio potenziale minimo %	
Tipo di investimento	Impianto migliorato
adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione	5
miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al punto precedente;	20

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE:

Tabella risparmi effettivi	
Marche	riduzione del consumo di acqua per irrigazione per almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda

CR20 - Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dall'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze.

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

3. **investimenti strettamente finalizzati allo stoccaggio e alla gestione dei reflui zootecnici**, al loro utilizzo agronomico ed alla loro stabilizzazione e/o all'abbattimento delle sostanze dannose per l'ambiente presenti negli stessi:

- realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui;
- realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag);
- realizzazione di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti;
- Attrezzature per la distribuzione in campo con interrimento dei reflui zootecnici.

4. **Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili**. Sono ammissibili gli impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibile sono le seguenti:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 600 Kwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
- impianti per la produzione di energia eolica;

- impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
- impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
- impianti per la produzione di energia da fonte solare;
- impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

5. **Spese generali** collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti

Esse comprendono:

- a. onorario per la relazione tecnico economica;
- b. onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati;;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- e) acquisto di terreni;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto, piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistico, salvo quanto espressamente previsto nel bando;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, stagionali (tunnel) e qualsiasi tipo di serra;
- w) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- y) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	%

A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati ³	10%
A2. Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
C. Caratteristiche dell'investimento	30%
D. Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	40%
TOTALE	100%

Indicazione dei parametri in base ai quali, per ciascuna tipologia di criterio, viene assegnato un punteggio.

A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati	Punti
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,8
Investimenti realizzati in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.

³ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali si rinvia al bando

3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	Punti
- Investimenti ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri investimenti	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

B: Caratteristiche del soggetto richiedente: investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ⁴ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.	1
- Altri richiedenti	0

C: Caratteristiche dell'investimento	Punti
- Maggioranza degli investimenti destinati alla gestione degli effluenti zootecnici	1
- Maggioranza degli investimenti destinati al riutilizzo delle acque meteoriche e reflue	0,5
- Altri investimenti	0

D: Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	Punti
- Realizzazione di almeno due tipologie di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati:	1

⁴ Cfr. Definizioni bando SRE01

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita di entità superiore al fabbisogno aziendale annuale; ✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale; ✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di almeno una tipologia di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita di entità superiore al fabbisogno aziendale annuale; ✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale; ✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed) 	0,5
- Altri investimenti	0

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con i soli criteri C e D.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente intervento è di € 200.000 per beneficiario per l'intero periodo 2023-2027 e comunque entro i limiti di cumulo previsti dall'intervento SRD01.

Il contributo per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale sarà concesso in regime di de minimis generale di cui al Reg. (UE) 1407/2013, così come modificato dal Regolamento UE 972/2020 in ordine al periodo di applicazione.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Intensità dell'aiuto
Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	50%
Investimenti realizzati da agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	60%
Investimenti in energia rinnovabile (per impianti per la produzione di biogas realizzati da aziende zootecniche)	70%
Altri investimenti	40%

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01

INTERVENTO SRD 03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Azione a) agriturismo.

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, e risultante dal sistema informativo regionale (SIAR).

1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,15, espresso come somma dei punteggi relativi al seguente criterio:
 - TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI:
 - Realizzazione di investimenti prioritari
 - Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione.
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- 3) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;
- 4) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione.

2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti che rispettino le seguenti condizioni:

- sono realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- essere riconducibili alle tipologie di attività agrituristiche inserite nel certificato di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici e alle dimensioni delle stesse attività corrispondenti riconosciute. Nel caso di tipologie non previste nel certificato di iscrizione, i relativi investimenti saranno completamente stralciati; mentre nel caso di quantificazione o di periodi di attività difformi gli investimenti saranno ridotti pro quota riducendo, conseguentemente, il tempo riconosciuto come aumento dell'occupazione;
- siano finalizzati e funzionali all'esercizio dell'agriturismo;
- facciano riferimento alla trasformazione di locali e/o edifici esistenti sul fondo, da destinare alla fornitura di uno più servizi tra quelli di seguito indicati:
 - ospitalità e/o somministrazione di alimenti e bevande,
 - attività o servizi complementari
 - attività didattiche;
- prevedano la realizzazione di:
 - percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi
 - strutture ricreative
 - strutture sportive

- spazi attrezzati
- i servizi devono essere di dimensione e caratteristiche compatibili con l'attività agricola dell'azienda e con la dotazione strutturale ed infrastrutturale delle aree rurali.

La compatibilità con l'attività agricola aziendale è riferita all'obbligo, come previsto dalla vigente normativa, che questa resti sempre prevalente rispetto a quella agrituristica attraverso il rispetto del rapporto di connessione.

In particolare, sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. **Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica** (accoglienza in camere e/o in unità abitative – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività ricreative/culturali – attività e servizi complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 17 L.r. 21/2011).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Tutti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del **20%** dell'area di sedime dello stesso, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti dagli strumenti urbanistici comunali. **Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.**

È ammesso a contribuzione anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. **Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.)** attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico **e/o idrico** e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica.
3. **Sistemazioni di aree esterne da destinare all'ospitalità con piazzole per la sosta**
 - con mezzi autonomi di soggiorno – tende, roulotte, caravan etc. –
 - con “manufatti leggeri” allestiti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente dall'Operatore Agrituristico;
4. **Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola.**
5. **Realizzazione di strutture sportive.**

Le realizzazioni come ad esempio: campo tiro con l'arco – campo bocce – campo polivalente – percorso sportivo – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva etc. dovranno essere connesse e dimensionate all'attività agrituristica esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti normative.

Possono essere ammesse esclusivamente le piscine classificate di CATEGORIA B ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

6. **Acquisto di attrezzature e allestimenti (arredi) necessari e strettamente funzionali allo svolgimento, inclusa la loro messa in opera.**

Sono ammissibili gli arredi di antiquariato.

Tra le attrezzature ammissibili a finanziamento sono ricomprese le strutture amovibili così come previste dal comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 6/2013 e quelle necessarie all'allestimento delle aree e degli spazi attrezzati.

7. Spese generali collegate agli investimenti di cui al punto 1:

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti di cui al **solo** punto 1. In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;

- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura ad eccezione delle recinzioni di campi da tennis e da golf;
- l) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- m) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- n) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- o) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- p) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- q) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- r) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- s) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;
- t) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- u) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- v) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- w) spese per interessi passivi;
- x) spese bancarie e legali;
- y) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- z) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- aa) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- bb) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della sola verifica del punteggio minimo.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia del beneficiario	5%
B. Localizzazione geografica:	

B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2 ⁵	10%
B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000	5%
B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati	10%
D. Tipologia di investimenti:	
D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie	25%
D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione	40%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ⁶ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda agricola relativamente alla sua localizzazione geografica.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2	Punti
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80
- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,30
- Altri interventi	0,00

B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000	Punti
---	--------------

⁵ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali si rinvia al bando

⁶ Cfr. Definizioni bando SRE01.

- Interventi localizzati in aree protette o siti Natura 2000	1,00
- Altri interventi	0,00
AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE NATURALI riconosciute ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i. e della legge regionale n. 15/1994 e s.m.i.	
RETE NATURA 2000: sono i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 2009/147.	

B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	Punti
- Interventi ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri interventi	0

C. PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ DI PROCESSO E/O DI PRODOTTO REGOLAMENTATI

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o prodotto regolamentati: aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03	Punti
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali	1,00
- Aziende con almeno il 50%, in termini di produzione lorda standard, riferita alle produzioni oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 (escluse le produzioni certificate biologiche)	0,50
- Altre aziende	0,00
Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale. Le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 sono quelle indicate nella relativa scheda di intervento;	

D. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie di cui alla tabella seguente	Punti
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	1,00
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 50% e ≤ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,60
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 30% e ≤ al 50% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,30

- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) ≤ al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,00
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PRIORITARIE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investimenti in bioedilizia – per questa tipologia di investimenti la priorità potrà essere riconosciuta e di conseguenza assegnato il punteggio corrispondente solo nel caso in cui le lavorazioni in edilizia sostenibile risultino prevalenti rispetto le lavorazioni in edilizia tradizionale, secondo le indicazioni riportate al paragrafo 5 relative alla modalità di individuazione delle voci degli interventi di recupero in edilizia sostenibile specificati all'interno del computo metrico; 2. Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti del fabbisogno aziendale per l'attività agrituristica; 3. Investimenti che l'azienda propone con il progetto agrituristico presentato, destinati ad arricchire l'offerta dei servizi messi a disposizione dei propri ospiti, relativamente alle strutture da destinare alla fornitura di attività e servizi complementari all'ospitalità agrituristica, così come previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21/2011 (es. in particolare, rientrano tra i servizi complementari, nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività inerenti la cura del benessere e della salute quali il centro benessere, il centro termale, la fattoria della salute, il centro sportivo etc.) e alle strutture sportive e ricreative e didattiche (es. maneggio – piscina di tipo “B” scoperta – campo tennis – campo bocce – campo golf – campo polivalente – tiro con l'arco – percorso naturalistico/didattico – percorso sportivo – locale per custodia/manutenzione/ricarica di biciclette – fattoria didattica – museo civiltà contadina – realizzazioni di laboratori di artigianato/pittura etc.) che intende attuare. 	

D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione	Punti
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	1,00
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,60
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,30
- Altra tipologia progetto	0,00

Le attività con cui conteggiare l'aumento del tempo lavoro utilizzando i valori riportati nella DGR n. 1794 del 27 dicembre 2022 sono:

- punto 1: Alloggio;
- punto 2: Unità abitative per pernottamento e soggiorno;
- punto 3: Sosta in spazi aperti;
- punto 4: Somministrazione;
- punto 6: solo per pesca sportiva su laghetto aziendale con allevamento aziendale – passeggiate a cavallo – solo per piscina di tipo “B” scoperta – campo tennis – campo da golf – campo polivalente – tiro con l'arco – passeggiate in mountain bike;
- punto 7: solo per aree pic-nic;
- punto 8: Fattoria didattica;
- punto 9: Attività e servizi complementari con un massimo di due servizi da conteggiare.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15** ottenuto con il solo criterio **D**.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis».

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **150.000,00** euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile*	Attrezzature e allestimenti
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	45%	50%	30%
Agricoltori in altre zone	35%	40%	30%

(*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti (punti 1. e 2. del paragrafo 5.2.1. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO del presente bando) può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificialmente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale,

comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.)

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno.

1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25, espresso come somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri:
 - ✓ LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

✓ QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.);
 - Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola);
 - Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
 - 3) dimostrare il rispetto dei requisiti obbligatori come stabiliti nel format aziendale del "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche", (cfr DGR n. 722/2011) ; i requisiti posseduti dalla ditta saranno descritti nella relazione tecnico/economica firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale, relazione che dovrà eventualmente indicare tutte le azioni e/o gli interventi necessari all'organizzazione aziendale per garantire la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori da garantire, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio;
 - 4) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti (cfr. paragr. 6.1.3);
 - 5) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
 - 6) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina l'attività di Agricoltura Sociale.

2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Sono ammissibili:

1. **Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali** esistenti riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per l'adeguamento degli spazi interni (spazio giorno, spazio riposo, spazio per i servizi – cucina/bagni), strettamente funzionali al "Modello di Agrinido di qualità" della Regione Marche, come da DGR n 722/2011.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", così come descritti dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.⁷, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli

⁷ DPR n. 380/2001 – art. 3 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la

aumenti volumetrici purché funzionali a garantire il rispetto sia delle caratteristiche strutturali, sia del “format architettonico” così come previsto dal “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Sono ammessi anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. **Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici** (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
3. **Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne** contigue agli immobili da destinare all'Agrinido per le attività “all'aria aperta” e per il “gioco libero” dei bambini.
4. **Acquisto di attrezzature e allestimenti** (arredi) compresa la segnaletica necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, inclusa la loro messa in opera.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

5. **Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al solo punto 1.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario approvato con specifico atto.

sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti di aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- h) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- i) spese per interventi su strade interpoderali;
- j) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2. e 3. del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- k) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- l) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- m) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- n) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- o) spese per acquisto di posateria e stoviglie;
- p) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- q) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;

- r) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- s) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- t) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- u) spese per interessi passivi;
- v) spese bancarie e legali;
- w) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- x) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- y) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- z) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia del beneficiario	5%
B. Localizzazione geografica	20%
C. Qualificazione sociale dell'impresa	
C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.)	35%
C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola)	20%
C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni	20%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ⁸ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”, della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

⁸ Cfr. Definizioni bando SRE01

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto.

B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto)	Punti
- Progetti che prevedono la localizzazione degli investimenti in aree dove è dimostrata con certezza una carenza del servizio di nido d'infanzia.	1,00
- Altri progetti	0,00
La "carenza" del servizio è dimostrata attraverso la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione degli Ambiti Territoriali Sociali.	

C. QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.)	Punti
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con il format pedagogico e con il format architettonico come tracciati nel "Modello di Agrinido di qualità"	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	0,00
Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base della valutazione dei seguenti elementi: riguardo il format pedagogico: Cultura dell'ambientamento/Cultura degli spazi e materiali/Valore educativo della routine/Cultura della partecipazione e condivisione delle famiglie/Professionalità educativa/Percorsi progettuali ed esperienze educative in contesto naturale – rurale; riguardo il format architettonico: Scelte di valorizzazione e comunicazione architettonico-ambientale tra esterno ed interno/Sensibilità estetica nelle scelte d'arredo degli ambienti interni.	

C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola)	Punti
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con il format dell'azienda agricola come indicato nel "Modello di Agrinido di qualità"	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 10 a 16)	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 6 a 10)	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola inferiore a 6)	0,00

Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base delle caratteristiche facoltative possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ".

C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi - convenzioni	Punti
- Presenza di una convenzione sottoscritta tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio.	1,00
- Condivisione da parte delle amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio.	0,50
- Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali.	0,00

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 ottenuto con i criteri B e C.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis». L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per beneficiario è di 150.000,00.

Riguardo il recupero dei fabbricati e la sistemazione degli impianti tecnologici (punti 1. e 2. del paragrafo 5.2.1.) l'entità del contributo da assegnare viene modulata sulla base delle singole sezioni di nido (sette bambini) che l'azienda intende attivare, così come indicato nel seguente prospetto:

	Entità max di aiuto in euro
1. Opere edili di recupero dei fabbricati etc.	<u>75.000,00 per la prima sezione attivata a cui è possibile sommare 30.000,00 per ogni sezione aggiuntiva</u>
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici etc.	

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le altre tipologie di investimento, nel rispetto comunque del massimale complessivo per beneficiario di cui sopra, è il seguente:

	Entità max di aiuto in euro
3. Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi etc.	15.000,00
4. Acquisto di attrezzature e allestimenti	50.000,00

5. Spese generali	10.000,00
-------------------	-----------

L'aiuto è concesso in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile (*)	Attrezzature e allestimenti
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	55%	60%	30%
Agricoltori in altre zone	45%	50%	30%

(*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti (punti 1. e 2. del paragrafo 5.2.1. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO del presente bando) può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificiosamente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.)

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno.

1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando della Intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25, espresso come somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri:
 - ✓ LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
 - ✓ QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
 - Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);
 - Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);
 - Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- 3) dimostrare il rispetto dei requisiti obbligatori come stabiliti nel format aziendale del "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche"; i requisiti posseduti dalla ditta saranno descritti nella relazione tecnico/economica firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale, relazione che dovrà eventualmente indicare tutte le azioni e/o gli interventi necessari all'organizzazione aziendale per garantire la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori da garantire, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio;
- 4) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente

(autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;

- 5) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione.
- 6) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina l'attività di Agricoltura Sociale.

2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Sono ammissibili:

1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per l'adeguamento degli spazi interni strettamente funzionali al "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche", (es. sistemazione locali per i "laboratori" – Cohousing e servizi di accoglienza e soggiorno in contesto rurale/Residenzialità permanente o temporanea presso l'azienda agricola etc.).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", così come descritti dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli aumenti volumetrici purché funzionali a garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali così come previste dal "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche".

Sono ammessi anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

3. Acquisto di attrezzature (mezzi e strumentazioni) per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti).

4. Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne contigue agli immobili da destinare PERCORSO VITA – GIARDINO SENSORIALE.

5. Acquisto di attrezzature e allestimenti (arredi) compresa la segnaletica necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, inclusa la loro messa in opera.

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzario regionale approvato con specifico atto, sulla base della documentazione indicata al paragrafo 6.1.3. Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei prezzari, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

6. Spese generali collegate agli investimenti di cui al punto 1:

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al solo punto 1.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);

- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
 - f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
 - g) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
 - h) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
 - i) spese per interventi su strade interpoderali;
 - j) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2. e 4. del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzari regionali di riferimento quando previsti;
 - k) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
 - l) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
 - m) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
 - n) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
 - o) spese per acquisto di posateria e stoviglie;
 - p) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
 - q) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc., ad eccezione per l'acquisto di attrezzature per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti);
 - r) spese tecniche per la compilazione delle domande;
 - s) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
 - t) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
 - u) spese per interessi passivi;
 - v) spese bancarie e legali;
 - w) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
 - x) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
 - y) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia del beneficiario	5%
B. Localizzazione geografica	20%
C. Qualificazione sociale dell'impresa	
C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	35%

C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	20%
C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni	20%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

A. Tipologia di beneficiario: caratteristiche del richiedente	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ⁹ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”, della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto.

B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto)	Punti
- Progetti che prevedono la localizzazione degli investimenti in aree dove è dimostrata con certezza una carenza del servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale.	1,00
- Altri progetti	0,00
La “carenza” del servizio è dimostrata attraverso la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione degli Ambiti Territoriali Sociali.	

C. QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	Punti
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi del “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale”	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	1,00

⁹ Cfr. Definizioni bando SRE01

- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	0,00
<p>Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base della valutazione dei seguenti elementi: identificazione di un gruppo target/indicazione dei contenuti delle attività e della loro realizzazione in termini di durata e frequenza/varietà dell'offerta di servizi /presenza di personale formato per l'accoglienza e l'accompagnamento (tutor)/previsione di una forma di disseminazione dei risultati e di momenti di verifica in relazione alle fasi del progetto/presenza di personale esperto per specifiche attività/etc.</p>	

C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	Punti
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 8 a 14)	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 4 a 7)	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola inferiore a 4)	0,00
<p>Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base delle caratteristiche facoltative possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ".</p>	

C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi - convenzioni	Punti
- Presenza di una convenzione sottoscritta tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio.	1,00
- Condivisione da parte delle amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio.	0,50
- Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali.	0,00

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 ottenuto con i criteri B e C.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis». L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per beneficiario è di 150.000,00.

L'aiuto è concesso in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile (*)	Attrezzature e allestimenti
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	55%	60%	30%
Agricoltori in altre zone	45%	50%	30%

(*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti (punti 1. e 2. del paragrafo 5.2.1. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO del presente bando) può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificialmente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.).

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando dell'Intervento SRE01.

INTERVENTO SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - Azione d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,20, espresso come somma dei punteggi relativi al criterio D di cui al paragrafo 5;
2. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti (cfr. paragr. 6.1.3);
4. prevedere che la materia prima in entrata origini esclusivamente dai seguenti capitoli dell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea:

CAPITOLO	4:	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO	5:	Soltanto in riferimento a laboratori per la lavorazione della lana
CAPITOLO	7:	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO	10:	Cereali

CAPITOLO	11:	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO	12:	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO	15 – 15.17:	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO	22 – 22.05:	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole
CAPITOLO	22 – 22.07:	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
CAPITOLO	23:	Soltanto relativamente alla lavorazione dei residui e cascami delle industrie alimentari
CAPITOLO	57:	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

5. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione.

2. Tipologie di investimento

Gli investimenti devono essere realizzati sul territorio della Regione Marche. In particolare sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. Costruzione o miglioramento di beni immobili funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita. Qualora gli interventi riguardino nuove costruzioni e/o aumenti volumetrici, questi sono consentiti solo se realizzati in aree classificate urbanisticamente come zone agricole "E".

Sia nel caso nuova edificazione sia nel caso di aumenti volumetrici l'intervento dovrà garantire il mantenimento della tipologia di edilizia in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.

- Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del **20%** dell'area di sedime, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.

Entro e non oltre il limite del **25%** del costo di tutti gli interventi del presente punto 1., sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti:

- sistemazioni di terreno per la realizzazione e/o adeguamento funzionale di piazzali, camminamenti, strade di accesso, parcheggi eventuali recinzioni con materiali naturali e prive di cordoli in muratura.

2. Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

3. Spese generali collegate agli investimenti:

Esse comprendono:

- a) onorario per la relazione tecnico economica;
- b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti gli investimenti sui beni immobili **ed impianti e/o attrezzature fissi**, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibile;
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno,
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- l) spese per gli investimenti di cui al punto 1. del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- m) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- n) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- o) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;
- p) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- q) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- r) spese per interventi previsti da altre misure del CSR 2023 - 2027
- s) spese per interessi passivi;
- t) spese bancarie e legali;
- u) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- v) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- w) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della verifica del punteggio minimo.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia del beneficiario	10%
B. Localizzazione geografica:	10%
C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati	20%
D. Tipologia di investimenti:	
D1. Investimenti commisurati alla produzione di materia prima aziendale	20%
D2. Investimenti finalizzati all'aumento potenziale di occupazione	40%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

A. Tipologia di beneficiario: caratteristiche del richiedente	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ¹⁰ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	1,00
- Altri richiedenti	0,00

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda agricola relativamente alla sua localizzazione.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2¹¹	Punti
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80

¹⁰ Cfr. Definizioni bando SRE01

¹¹ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali si rinvia al bando

- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,30
- Altri interventi	0,00

C. PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA' DI PROCESSO E/O PRODOTTO REGOLAMENTATI

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati: aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03	Punti
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali	1,00
- Aziende con almeno il 50%, in termini di produzione lorda standard, riferita alle produzioni oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 (escluse le produzioni certificate biologiche)	0,50
- Altre aziende	0,00
Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale. Le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 sono indicate nella relativa scheda di intervento.	

D. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

D1. Investimenti commisurati alla produzione di materia prima aziendale (*)	Punti
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale pari al 100% sul totale lavorato	1,00
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale \geq all'80% e < al 100% sul totale lavorato	0,60
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale \geq al 60% e < all'80% sul totale lavorato	0,30
- altri interventi	0,00

(*) Sono considerate materie prime aziendali anche i prodotti agricoli conferiti dai soci a cooperative o Organizzazioni di Produttori (OP) e riacquisiti dall'azienda agricola a seguito di un processo di lavorazione che li mantiene in uno stato di "prodotto agricolo" ai sensi dell'AlI.I del Trattato.

D2. Investimenti finalizzati all'aumento potenziale di occupazione	Punti
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011	1,00
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011	0,6

- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011;	0,3
- Altri interventi	0,00

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 ottenuto con il solo criterio D.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis».

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **150.000,00** euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Tipologie di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	50%	40%
b. Impianti ed attrezzature di trasformazione	45%	40%

6. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.